


STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito – Avv. *Ciro Santonicola*
Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatura.it


SANTONICOLA CIRO
Avvocato
28.09.2021 17:39:24
UTC

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – ROMA**










RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE, EX ART. 55 C.P.A.

OGGETTO DELLA CONTESA:

ANNULLAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N. 242 DEL 30 LUGLIO 2021, LADDOVE - NEL PREVEDERE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/22, UN NUOVO PIANO DI ASSUNZIONE STRAORDINARIA "ATTRAVERSO IL CANALE RECLUTATIVO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (G.P.S.)", HA PRECLUSO, AGLI ASPIRANTI - DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA, INSERITI NELLA II FASCIA G.P.S. - OGNI POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE AL CITATO RECLUTAMENTO.

CON RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI IN CORTE COSTITUZIONALE

Nell'interesse di:

1. ABBATICCHIO GAETANA 
2. AGUS ALESSANDRA 
3. AIELLO GENTILINA 
4. ALFARANO FRANCESCA 
5. AMALFI MARIA 
6. AMALFI ROSA 
7. AMATA STEFANIA DORA 
8. ANGIONI CRISTINA 
9. BADIA VITA MARIA 

10. BARDEGGIA CINZIA
11. BATTISTINI FRANCESCA
12. BENCIVENGA MARIA
13. BENINI VALENTINA
14. BERRI GABRIELE
15. BIGONI MARIKA ARIANNA
16. BORTONE ESTER
17. BRASCI MASSIMO
18. BUEMI ROBERTO
19. BUONO GIUSEPPE
20. CAMODECA SALVATORE
21. CAPEZZUTO FILOMENA
22. CARLUCCIO ANNAPAOLA
23. CASADEI SIMONE
24. CASSON ELISA
25. CASTELLO IOLE
26. CATALOGNA SONIA
27. CHIEFA FRANCESCA
28. CIVELLO SERGIO
29. CUCCU CECILIA
30. CUSATI DANIELA
31. D'ADDARIO MARIA ANTONIETTA
32. D'ABRONZO CATERINA
33. D'AVANZO VINCENZO
34. DE GABRIELI LAURA
35. DE LUCA LAURA
36. DELL'AQUILA FLORA
37. D'ERRICO VALENTINA
38. DE SANTIS ANTONELLA
39. DE VIVO MARIA
40. DESSENA CRISTINA
41. DI MARCO ANTONIO
42. DI PETRILLO DANIELA

43. D'ORAZIO PIETRO
44. ESPOSITO GERARDINA
45. ETERNO VINCENZO
46. FEROCO VINCENZO
47. FERRARA SANDRA
48. FERRIGNO LUCIA
49. FERRO ELENA
50. FIGUS SIMONETTA
51. FIORENTINO NICOLA
52. FIORI GIUSEPPINA
53. FOIS MARIA CARMEN
54. FORTINI LOREDANA
55. FRANCIA GIOIA
56. GAGLIARDI CINZIA
57. GALLO DANIELA
58. GALLONI MARIA
59. GALLUZZI LUCA
60. GEMMA ANNA SIMONA
61. GEMINIANI ALGA
62. GIANNOTTA FRANCESCO
63. GIRALDI NATALINA
64. GORGONI GIUSEPPINA
65. GRASSITELLI ANTONELLA
66. GUGLIELMUCCI RAFFAELLA
67. IANTORNO GIANFRANCO
68. LIBERATOSCIOLI SABRINA
69. LISCO DOMINGA
70. LONGOBARDO ALESSIA
71. LO IACONO PAOLA
72. LONGOBARDI MARIO
73. LUCCHI MARIA
74. LUCCHI PAOLA
75. LUCIANI MASSIMILIANO

76. MAGGINI EMANUELA
77. MANZETTI LUANA
78. MAGRO SILVIA
79. MAIORANO ANTONIO
80. MALANDRINO MICHELE
81. MARANDOLA GABRIELLA
82. MARINACCIO MARIA CRISTINA
83. MAZZITELLI FRANCESCO
84. MOBIGLIA FRANCESCO
85. MOLES MARIO
86. MONACO ELISABETTA
87. MONETTI ELENA SOFIA GIUSEPPINA
88. MONTI CIRO
89. MONTRONE GIOVANNA
90. MORETTI CAMILLA
91. MORETTI LUCIA
92. NAVARRA MANUELA
93. ORRU' VITTORIA
94. PADOVANO MARIAGRAZIA
95. PENNACCHIA FRANCESCA
96. PEPE GIOVANNI
97. PEPE GRAZIA
98. PERINI MONICA
99. PERUGINI MAURILIA
100. PERRA ITALO
101. PIRANO IDA
102. PREVITERO ANTONIO
103. PUJIA ANTONIO
104. PUMO SALVATORE
105. RAVASIO STEFANIA
106. REGA CIRA
107. RODIGARI TIZIANO
108. ROSSI DONATELLA MADDALENA

109. SABATINO EMMA
110. SANDRI SEBASTIANO
111. SANGIOVANNI LAURA
112. SANTINI NOEMI
113. SCONCIA SERGIO MICHELE
114. SERRA MONICA
115. SERRATORE ANNAMARIA
116. SILVESTRO ROSALBA
117. SPIGOLON ALESSANDRO
118. STIRPE MARCO
119. TARALLO ANNA RITA
120. TARANTINO MICHELE
121. TERRUSI MARGHERITA
122. TULLIANI ELISA
123. TULLIANI MANUELA
124. VALASTRO MARIA ANTONELLA
125. VALERIO ANTONIETTA
126. VARVARA ANNALISA
127. VASTOLA MASSIMILIANO
128. VENOSO GENOVEFFA
129. VENTURINI SIMONA
130. VESPA PASQUALE
131. VILLAMAIO VALENTINA
132. ZOCCOLA BOTTO ANTONELLA

Rapp. ti e difesi, giusto mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti **Ciro Santonicola**, C.F. **SNT CRI 84L12 C129L**, **Aldo Esposito**, C.F. **SPS LDA 82M 29L 845 K** e **Gianluca Fuccillo**, C.F. **FCCGLC75B02C129G**, unitamente ai quali elettivamente domiciliano, presso lo studio legale in **Castellammare di Stabia (NA) 80053**, alla via **Amato n. 7**.

Gli avvocati **Aldo Esposito**, **Ciro Santonicola** e **Gianluca Fuccillo** dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni, riguardanti il procedimento de quo, al seguente numero di fax: **081 19 18 99 44** ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTI-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere 76/A;
- AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI DI BARI, CAGLIARI, COSENZA, TARANTO, VENEZIA, AVELLINO, PORDENONE, LA SPEZIA, ANCONA, NAPOLI, AREZZO, GENOVA, BOLOGNA, CASERTA, MILANO, MESSINA, SALERNO, ROMA, RAGUSA, CAMPOBASSO, UDINE, LATINA, SASSARI, CHIETI, LIVORNO, PAVIA, ORISTANO, RAVENNA, GROSSETO, PARMA, PADOVA, LECCE, EMILIA ROMAGNA, ASTI, COMO, FOGGIA, LECCO MONZA E BRIANZA, GORIZIA, MANTOVA, MACERATA, TORINO, PERUGIA, BRESCIA, FROSINONE, BERGAMO, VARESE, TRAPANI, IMPERIA, VICENZA, GORIZIA e CATANIA, ALESSANDRIA (provincia di attuale inserimento in II Fascia G.P.S.).

-RESISTENTI-

Tutti rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura dello Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.

E NEI CONFRONTI DI



-CONTROINTERESSATO-

PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ ED IL CONSEGUENTE
ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE:

- Del Decreto del Ministero dell'Istruzione recante n. 242 del 30 luglio 2021, in particolare art. 3 commi 1 e 2, art. 4 comma 1 e art. 5 comma 3 (pubblicato in pari data, allegato 1), stilato dal Ministro dell'Istruzione Prof. Patrizio Bianchi, contenente l'indizione "esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022" di una procedura straordinaria assunzionale, attraverso le graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia (G.P.S.), ivi compresi gli elenchi aggiuntivi, sui posti comuni e di sostegno;

- Delle graduatorie per le supplenze di prima fascia (G.P.S. A.S. 2021/22), ivi compresi gli elenchi aggiuntivi, approvate dagli ambiti territoriali delle province di BARI, CAGLIARI, COSENZA, TARANTO, VENEZIA, AVELLINO, PORDENONE, LA SPEZIA, ANCONA, NAPOLI, AREZZO, GENOVA, BOLOGNA, CASERTA, MILANO, MESSINA, SALERNO, ROMA, RAGUSA, CAMPOBASSO, UDINE, LATINA, SASSARI, CHIETI, LIVORNO, PAVIA, ORISTANO, RAVENNA, GROSSETO, PARMA, PADOVA, LECCE, EMILIA ROMAGNA, ASTI, COMO, FOGGIA, LECCO MONZA E BRIANZA, GORIZIA, MANTOVA, MACERATA, TORINO, PERUGIA, BRESCIA, FROSINONE, BERGAMO, VARESE, TRAPANI, IMPERIA, VICENZA, GORIZIA e CATANIA, ALESSANDRIA (allegato 2), appositamente individuate dagli istanti, con riferimento agli insegnamenti interessati, ai fini della partecipazione all'indicato "reclutamento straordinario", ex D.M. 242 del 30 luglio 2021.

Trattasi di atti immediatamente lesivi, nella parte in cui:

Nel prevedere "in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022", sui posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, una procedura straordinaria assunzionale - rivolta ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 o negli appositi elenchi aggiuntivi - hanno precluso agli istanti - docenti (scuola secondaria), inseriti nella

seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (per i posti comuni o di sostegno) - la partecipazione al reclutamento.

Nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra indicati.

Per l'accertamento e la declaratoria

Del diritto dei ricorrenti, con specifico riferimento agli insegnamenti interessati, ad essere attinti - ai fini della partecipazione al reclutamento straordinario (ex D.M. 242 del 30 luglio 2021) - dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S. posti comuni o di sostegno), nelle quali risultano inseriti in virtù dei titoli e servizi posseduti.

Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimare, ex art. 30 comma 2 c.p.a., all'adozione/esecuzione del provvedimento che autorizzi la partecipazione, della parte ricorrente, al reclutamento straordinario 2021/22 (ex D.M. 242 del 30 luglio 2021), con specifico riferimento agli insegnamenti interessati e attraverso la seconda fascia G.P.S.

PREMESSE IN FATTO

Preliminarmente si rappresenta come gli assistiti siano tutti docenti iscritti (per il grado d'istruzione e insegnamento interessato) nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze, in quanto possessori di titoli e servizi idonei all'insegnamento (per i posti comuni o di sostegno).

Costoro, in quanto collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze, avrebbero dovuto partecipare al nuovo reclutamento straordinario, A.S. 2021/2022 - normato dal Decreto del Ministero dell'Istruzione recante n. 242 del 30 luglio 2021.

Il prospetto che segue illustra - per ciascun ricorrente - la provincia di attuale inserimento in Graduatoria Provinciale per le supplenze (G.P.S.), la classe di concorso/tipologia di posto interessata, il grado di istruzione.

COGNOME	NOME	PROV.INS.IIF.	C.CONCORSO	C.C.PER CUI SI ISPIRA AL RUOLO
ABBATICCHIO	CRISTIANA	BARI	AA25	AA25
AGUS	ALESSANDRA	CAGLIARI	A012	A012
AIELLO	GENITALIA	COMUNE	COMUNE	COMUNE
ALFARANO	FRANCESCA	TARANTO	ADMM	ADMM
AMALFI	MARIA	VENEZIA	A012, A011, A013, POSTO COMUNE	A012, A011, A013
AMALFI	ROSA	AVELLINO	A013	A013
AMATA	STEFANO DENZI	PORDENONE	A012, A013, A023, A022	A011, A012
ANGIONI	CRISTINA	CAGLIARI	AB24	AB24
BADIA	VITALMARIA	LA SPEZIA	B003, B032	B003
BARDEGGIA	CINZIA	ANCONA	A030	A030
BATTISTINI	FRANCESCA	FORTE DESENZA	A022	A022
BENCIVENGA	MARIA	NAPOLI	A018, B023	A018
BENINI	VARIANTINA	AREZZO	A048, A049, POSTO COMUNE	A048
BERRI	GABRIELE	GENOVA	A048, A049	A048, A049
BIGNI	MARIKA ARIANNA	BOLOGNA	A001, A007, A008, A010, A017, A062	A010
BORTONE	ESTER	CASERTA	A28	A28
BRASCI	MASSIMO	MILANO	A049	A049
BUEMI	ROBERTO	MESSINA	A050	A050
BUONO	GIUSEPPE	SALERNO	A020, A026, A027, A047, A037, A040, A041, A060	A020, A026, A027, A047, A037, A040, A041, A060
CAMODECA	SALVATORE	ROMA	A021	A021
CAPEZZUTO	FLORENTIA	CASERTA	A034, A020, A037, A047, A060	A034
CARLUCCIO	ANNA PAOLA	LECCE	A022	A022
CASALE	SIRORE	ROMA	A050	A050
CASSON	ELISA	VENEZIA	A001	A001
CASTELLO	ADILE	MILANO	AD55, A18	AD55, A18
CATALOGNA	SONIA	ROMA	A001, SOSTEGNO	A001, SOSTEGNO

CIEFFA	FRANCESCA	TARANTO	A22	A22
CIVELLO	SERGIO	RAGUSA	A059	A059
CUCU	BRIGITA	CAGLIARI	AB24,AB25,AC24,AC25	AB24
CUSATI	DANIELA	CAMPOBASSO	AA24,AA25,AC24,AC25	AA24,AA25,AC24,AC25
D'ADDARIO	ANTONETTA	BARI	A022,A011,A012,A054	A011
D'ABRONZO	CATERINA	NAPOLI	A028,A050,A031,A015,ADMM,ADSS	A028
D'AVANZO	VINCENZO	BARI	A041,B016,A047,A028	A041
DE GABRIELI	LAURA	TARANTO	A001	A001
DE LUCA	GIULIA	BENEVENTO	A034	A034
DELL'AQUILA	FLORA	NAPOLI	B018	B018
DI ERICO	ALESTINA	BOLSA	A017	A017
DE SANTIS	ANTONELLA	LATINA	A022,A011,A012,A054	A022
DEVINO	MARIA	SALERNO	A030	A030
DESSENA	CRISTINA	SASSARI	AA24,AA25,AC24,AC25	AA24,AA25
DI MARCO	GIUSEPPE ANTONIO	ORFEDI	A042	A041
DI PETRILLO	DANIELA	ROMA	A022,A011,A012,A013,ADMM	A022
D'ORAZIO	PIERO	ROMA	B022	B022
ESPOSITO	GERARDINA	LIVORNO	SOSTEGNO	SOSTEGNO
ETERNO	VINCENZO	PADOVA	A028	A028
EROCE	VINCENZO	NAPOLI	A060	A060
FERRARI	GIULIA	CAGLIARI	A022	A022
FERRIGNO	LUCIA	ROMA	A028,ADMM	A028,ADMM
FERRO	ELENA	NAPOLI	AB56	AB56
FIGUS	SIMONETTA	CAGLIARI	A022	A022
FIORENTINO	NICOLA	BARI	A029,A030,AK55,AK56	A030
FIORI	GIUSEPPINA	SASSARI	A022	A022
FOIS	ARMEN	ORISTANO	B011	B011
FORTINI	LOREDANA	RAVENNA	COMUNE	AC25,AB25
FRANCIA	GIULIA	GROSSETO	AB24	AB24
GAGLIARDI	CINZIA	NAPOLI	A030	A030
GALLO	DANIELA	MILANO	A030	A030
GALLONI	MARIA	PARMA	A045	A045
GALLUZZI	OLGA	PADOVA	A045	A045
GEMMA	ANNA SIMONA	LECCE	AA24,AB24,AA25,AB25	AB24
GEMMAN	ALSA	TRINACRIA ROMIGLIANO	AB24	AB24
GIANNOTTA	FRANCESCO	PARMA	A048,A049,B011,B017	A048,A049,B011,B017
GIRALDI	NATALINA	ASTI	A034	A034

GORGONI	GIUSEPPINA	LECCE	AB24,AC24,AB25,AC25	AB24
GRASSI	ANTONELLA	BARI	A41	A41
GUGLIELMUCCI	RAFFAELLA	ROMA	A047,A040,A041,A020	A041
IANNORINO	GIANFRANCO	COMO	A26,A20,A16,A32,A37,A47,A60,AD55	A26,AD55
LIBERATOSCIOL	SABRINA	BOLOGNA	A046	A046
LISCO	DORINDA	FOGGIA	A022,A011,A012	A022
LONGOBARDO	ALESSIA	LECCO	A027,A026,A020	A024
LO RACOND	EROLA	SPINAZZA	A022	A022
LONGOBARDI	MARIO	GORIZIA	A022	A022
LUCCHI	MARIE	MANTOVA	A030,ADMIN,A029	A030,ADMIN,A029
LUCCHI	PAOLA	MANTOVA	AG56,A030,A029	AG56,A030,A029
LUCIANI	GIUSEPPINA	MASERATA	A030	A030
MAGGINI	EMANUELA	ROMA	A028	A028
MARZETTI	DIANA	ROMA	A001	A001
MAGRO	SILVIA	VENEZIA	AB24,AB25,AC24,AC25	AB24,AC24
MAIORANO	ANTONIO	NAPOLI	A029,A030,AK55,AK56	A029,A030,AK55,AK56
MALANDRINO	MICHELE	GENOVA	B024	B024
MARANDOLA	SABIELLA	ROMA	A026,A020	A026,A020
MARINACCIO	MARIA CRISTINA	TORINO	A028	A028
MAZZITELLI	FRANCESCO	ROMA	A030	A030
MOBIGLIA	FRANCESCO	NAPOLI	B017	B017
MOLES	MARIO	PERUGIA	AB56	AB56
MONACO	ELISABETTA	BRESCIA	A015,A028,A050,A031,A066	A015,A028,A050,A031,A066
MONETTI	RENA SOFIA	GROSSETO	A024	A024
MONETTI	GIUSEPPINA	GROSSETO	A024	A024
MONTRONE	GIOVANNA	ROMA	A022	A022
MONTE	DIRCO	BRESCIA	B016	B016
MORETTI	CAMILLA	GROSSETO	A054	A054
MORETTI	LUCIA	GENOVA	A026,A027	A027
NAVARRA	MANUELA	PAVIA	AC24,AC25	AC24
ORRU	VITTORIA	ORISTANO	A022	A022
PADOVANO	MARIAGRAZIA	SALERNO	A028	A028
PENNAICCHIA	FRANCESCO	FROSINONE	A28	A28
PEPE	GIOVANNI	NAPOLI	A030	A030
PEPE	GRAZIA	BERGAMO	A31,A12,A22,ASA	A011
PERINI	MONICA	VENEZIA	A001	A001
PERUGINI	MAURILIA	COMUNE	COMUNE	COMUNE
PERRA	ITALO	CAGLIARI	A018,SOSTEGNO	A018,SOSTEGNO
PIRANO	IDA	NAPOLI	AB24,AB25,AA24,AA25	AB24
PREVITERO	ANTONIO	BRESCIA	A028,A050	A028

PEIRA	ANTONIO	VARESE	A045	A048
PUMO	SALVATORE	TRAPANI	A041,A047,B016,B003	A041,A047,B016,B003
RAVAGLIO	STEPHANIA	MONZA BERGAMO	A050	A050
REGA	CIRA	COMO	A022,A012	A022,A012
RODICARI	IRIANO	IMPERIA	A48	A48
ROSSI	DONATELLA MADDALENA	MILANO	A011,A012,A013,A022	A011
SABA RUC	EMMA	ROMA	A012	A012
SANDRI	SEBASTIANO	VICENZA	A50	A50
SARIE GIOVANNI	PAURA	NAPOLI	A011	A011
SANTINI	NOEMI	MILANO	A028	A028
SCONCIA	SERGIO MICHELE	MILANO	A055,B003,B014	A055,B003,B014
SERRA	MONICA	SASSARI	AB25	AB25
SERRATORE	ANNA MARIA	ROMA	A030	A030
SILVESTRO	ROSALBA	NAPOLI	A022,A011,A012,A013	A022,A011,A012,A013
SPIGOLON	ALESSANDRO	BERGAMO	A028	A028
STIRPE	MARCO	FROSINONE	A028	A028
TARALLO	ANNA REA	REGGIO EMILIA	A020	A020
TARANTINO	MICHELE	TORINO	A028	A028
TERRUSI	MARGHERITA	ROMA	A001	A001
TULLIANI	ELISA	GORIZIA	A12,A022	A012,A022
TULLIANI	MARUERA	GORIZIA	A012,A022	A012,A022
VALASTRO	MARIA ANTONELLA	CATANIA	A011	A011
VALERIO	ANTONELLA	NAPOLI	A018	A018
VARVARA	ANNALISA	VENEZIA	A012	A012
VASTOLA	MASSIMILIANO G.	MILANO	A026	A026
VENOSO	GENOVEFFA	CASERTA	AJ56	AJ56
VENTURINI	ERMONA	GENOVA	A060	A060
VESPA	PASQUALE	NAPOLI	A041,A026,A020	A041,A026,A020
VILLAMAINO	VALENTINA	NAPOLI	A12	A12
ZOCCHIA				
BOTTA	ANTONELLA	ALESSANDRIA	A012	A012

Quanto all'interesse ad agire, i patrocinati si dolgono della seguente circostanza: se il sistema scolastico consente, al personale precario, di lavorare, quale supplente, con chiamata "indistintamente da prima o seconda fascia G.P.S." (sul punto, articolo 4, comma 6 bis, legge 3 maggio 1999, n. 124), per quale ragione "costituzionalmente legittima" il legislatore ha inteso imporre quel paletto preclusivo, per gli istanti, alla partecipazione al reclutamento de quo - c.d. obbligo di inserimento in prima fascia G.P.S. - pur potendo svolgere costoro (alla pari dei colleghi di prima fascia G.P.S.) mansioni di identica qualità?

Si ritiene opportuna, a questo punto, una breve **DISAMINA SULLA NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE, EX D.M. 242 DEL 30 LUGLIO 2021, OGGETTO DELLA CONTESA.**

Approvato dal Governo il Decreto Sostegni Bis (Decreto Legge 73/2021, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, allegato 3), è stato sancito - con riferimento all'anno scolastico 2021/2022 ed "in via straordinaria" - l'avvio di una nuova fase di reclutamento sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, che residuano dopo le precedenti immissioni in ruolo.

Ebbene, l'iter di assunzione è stato previsto dall'articolo 59 (citato "Decreto Sostegni Bis", come da ultimo modificato e rubricato "Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente"), nei seguenti termini:

- (Comma 4) Il reclutamento è rivolto ai docenti che si sono potuti iscrivere nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (per i posti comuni o di sostegno), o negli appositi elenchi aggiuntivi I Fascia G.P.S.;
- (Comma 5) Gli interessati (docenti di posto comune o posto sostegno in prima fascia GPS) stipuleranno un primo contratto a tempo determinato "esclusivamente nella provincia" (per le classi di concorso o tipologie di posto) dove risultano iscritti nella I fascia delle graduatorie provinciali G.P.S. o negli elenchi aggiuntivi;
- (Comma 6) Nel corso del contratto a tempo determinato, i candidati svolgeranno il percorso annuale di formazione iniziale e prova (sempre nella provincia con riferimento alla quale risultano iscritti in prima fascia GPS);

- (Comma 7) Terminato il periodo di formazione, gli aspiranti accederanno ad una prova disciplinare, valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio, superata esclusivamente da quanti raggiungeranno una soglia d'idoneità;
- (Comma 8) In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, **il docente sarà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo**, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, **nella medesima istituzione scolastica presso cui avrà prestato servizio a tempo determinato;**
- (Comma 9) **Le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze - momento dell'avvio del nuovo "reclutamento precluso a quanti non risultino inseriti in I fascia G.P.S." - sono state effettivamente disciplinate con il Decreto del Ministro dell'Istruzione recante n. 242 del 30 luglio 2021, oggetto principale d'impugnativa.**

Venendo al **petitum giudiziario**: con il presente atto gli odierni ricorrenti intendono domandare agli Autorevoli Giudicanti - attraverso un **vaglio di costituzionalità "in via incidentale"** - una **"rimodulazione dell'illustrato reclutamento straordinario"**, atta a consentire, agli aspiranti - docenti della scuola secondaria inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze (per i posti comuni o di sostegno) - di poter concorrere presso la provincia di attuale inserimento.

In tale ottica, i **patrocinati - con apposita domanda** inviata al Ministero dell'istruzione (allegato 4) - **hanno espressamente manifestato la volontà di partecipare al nuovo concorso straordinario** (ex art. 59 decreto legge 73/2021, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 e regolamentato dal D.M. 242/21), per gli insegnamenti interessati, instando,

sostanzialmente, per l'accesso all'immissione in ruolo attraverso le fasi che contraddistinguono il reclutamento de quo (A.S. 2021/22).

La richiesta non ha tuttavia sortito alcun effetto. Per tale ragione gli odierni ricorrenti si rivolgono a Codesto Consesso, illustrando i seguenti:

MOTIVI DI DIRITTO

ECESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DI LEGGE E DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA. RITENUTA INCOSTITUZIONALITA' DEL DECRETO LEGGE 73/2021 (SOSTEGNI BIS), COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 23 LUGLIO 2021, N. 106, NELLA PARTE IN CUI - ALL'ART. 59 COMMI 4 E 5 - NEL PREVEDERE "IN VIA STRAORDINARIA, ESCLUSIVAMENTE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022", SUI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO VACANTI E DISPONIBILI, LA PROCEDURA STRAORDINARIA ASSUNZIONALE, HA IMPOSTO LA STIPULA DEL CONTRATTO "ESCLUSIVAMENTE A BENEFICIO DEI DOCENTI CHE RISULTINO ATTUALMENTE ISCRITTI NELLA PRIMA FASCIA DELLE G.P.S. O NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI".

Si discetta, in questa sede, sulla legittimità costituzionale di un reclutamento destinato ai soli docenti collocati in prima fascia GPS, *"pur essendo riferito a graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124"*, normativa, quest'ultima, che non pone distinzione alcuna tra prima e seconda fascia citate G.P.S.

LA NECESSARIA DISAMINA DELLA VICENDA NON POTRÀ CHE INCENTRARSI SUL SEGUENTE DATO NORMATIVO: ARTICOLO 4, COMMA 6 BIS, LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE SCOLASTICO, ALLEGATO 5), RICHIAMATO DAL DECRETO LEGGE 73/2021, ART. 59 COMMA 4, AI FINI DELLA PREVISIONE DEL RECLUTAMENTO PER CUI È CAUSA.

Detto articolo 4 (Legge 3 Maggio 1999, N. 124), titolato "supplenze", ha visto aggiungere dal legislatore - dall'articolo 1 quater, comma 1, lettera b, del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 4, lettera a, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 - "il comma 6 bis", nell'intento di garantire la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, mediante le supplenze (su posti vacanti e non), attraverso le nuove "graduatorie provinciali".

Ebbene, tale normativa di settore, nel consentire, all'amministrazione scolastica, di attingere il personale docente dalle G.P.S., ai fini delle supplenze, non pone alcuna specifica distinzione tra prima e seconda fascia G.P.S.; nello specifico, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 bis, legge 3 maggio 1999, n. 124, si parla di "graduatorie provinciali per le supplenze", risultando indifferente che si tratti della prima o seconda fascia.

Rebus sic stantibus,

- Se il sistema scolastico consente, al personale precario, di lavorare "quale docente con chiamata", in virtù di titoli o servizi posseduti, "da prima o seconda fascia G.P.S." (l'articolo 4, comma 6 bis, legge 3 maggio 1999, n. 124 individua genericamente le graduatorie provinciali);
- Se l'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge 25/05/2021 n. 73 - nel prevedere la possibilità di far accedere gli interessati "alle immissioni in ruolo straordinarie per il solo anno scolastico 2021/22" - richiama, quale requisito, l'inclusione degli aspiranti nelle graduatorie provinciali per le supplenze... di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (normativa, quest'ultima, che non pone distinzioni tra prima e seconda fascia G.P.S.);

- Non si comprende per quale ragione “costituzionalmente legittima” il legislatore abbia inteso imporre, ai fini partecipativi, quel “paletto preclusivo al reclutamento” - obbligo di inserimento in prima fascia G.P.S. - per i docenti della secondaria (inclusi in seconda fascia G.P.S.), pur potendo svolgere gli istanti (al pari dei colleghi di prima fascia) mansioni di identica qualità, su posti anche “vacanti e disponibili”.

Nemmeno si ritiene eccezionale - quale valida ragione, a sostegno dell'esclusione dei docenti di seconda fascia G.P.S., dal reclutamento in esame - la mancanza del possesso d'abilitazione, posto che la lettera della norma (Decreto Sostegni Bis, art. 59 comma 4) non ha richiesto alcuna abilitazione per l'accesso al nuovo piano d'assunzione, ma una lamentata collocazione in prima fascia G.P.S. (pur richiamando, la stessa, quell'articolo 4, comma 6 bis, legge 3 maggio 1999, n. 124, che non prevede differenza alcuna tra I e II Fascia G.P.S.).

Sul punto, sovente accade che si possa risultare “giudizialmente collocati in I fascia G.P.S.”, anche a titolo definitivo, pur in assenza di abilitazione effettivamente acquisita.

Non è un caso che quando il legislatore scolastico ha imposta l'abilitazione, ai fini dell'accesso concorsuale, lo ha esplicitato in normativa (anche con riferimento ai reclutamenti straordinari); si cita, a titolo esemplificativo, la “c.d. fase transitoria”, concorso riservato non selettivo, rivolto ai soli docenti della scuola secondaria “abilitati entro il 31 maggio 2017”, ex art. 17 comma 3 decreto legislativo n. 59/17, effettivamente bandito con D.D.G. recante n. 85 del 2018.

o - O - o

QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ. ISTANZA DI REMISSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE. GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE, PER QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL DECRETO LEGGE 73/2021, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 23 LUGLIO 2021, N. 106, IMPOSITIVO - AI SENSI

DELL'ART. 59 COMMI 4 E 5 - DELL'ATTUALE ISCRIZIONE NELLA PRIMA FASCIA DELLE G.P.S., AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA NUOVA PROCEDURA STRAORDINARIA ASSUNZIONALE (A.S. 2021/22).

POSSIBILE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE.

Tutto nasce dal Decreto Legge 73/2021 (c.d. Sostegni Bis), coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, che ha previsto, all'articolo 59 commi 4 e 5, per il solo Anno Scolastico 2021/22, una nuova procedura straordinaria d'immissione in ruolo, rivolta ai docenti che si sono potuti iscrivere nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (per i posti comuni o di sostegno), o negli appositi elenchi aggiuntivi alla I Fascia G.P.S.

La citata normativa, all'articolo 59 comma 4 Decreto Legge 73/2021, prevede che i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili.... sono assegnati con contratto a tempo determinato (successivamente commutato in contratto a tempo indeterminato) ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno o negli appositi elenchi aggiuntivi (alla prima fascia G.P.S.) Gli interessati stipuleranno un primo contratto a tempo determinato nella provincia (per le classi di concorso o tipologie di posto) dove risultano iscritti nella I fascia delle graduatorie provinciali G.P.S. o negli elenchi aggiuntivi... (sempre riferiti alla prima fascia GPS) ... La stessa normativa, all'articolo 59 comma V (citato decreto legge "Sostegni Bis"), aggiunge che il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi....

Proprio su questi passaggi s'innestano i rilievi di costituzionalità.

RILEVANZA DELLA QUESTIONE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO:
allorché il Consesso di Legittimità statuisse sulla conformità a Costituzione di un atto normativo

(Decreto Legge 73/2021, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, N. 106, in part. art. 59 commi 4 e 5) che, nell'autorizzare, per il solo Anno Scolastico 2021/22, una nuova procedura straordinaria d'immissione in ruolo, attraverso le graduatorie provinciali per le supplenze - nel prevedere, quale requisito d'accesso concorsuale, l'avvenuta iscrizione nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (ivi compresi gli elenchi aggiuntivi) - ha deviato rispetto ai parametri normati della legge 03 maggio 1999 n. 124, art. 4 comma 6 bis (normativa che, come anticipato, non pone distinzioni tra prima e seconda fascia G.P.S.), generando, di conseguenza, un "canale di reclutamento privilegiato per i soli docenti di prima fascia G.P.S.", con disparità di trattamento (tra categorie di docenti che svolgono identiche mansioni), nonché con violazione del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione scolastica, tanto basterebbe per la risoluzione della presente controversia.

NON MANIFESTA INFONDATEZZA. Si ritiene costituzionalmente illegittimo il Decreto Legge 73/2021, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, N. 106, nella parte in cui (art. 59 commi 4 e 5) ha previsto - attraverso graduatorie destinate alle supplenze che, prescindendo da ogni distinzione tra prima e seconda fascia delle G.P.S., garantiscono la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento - un canale di reclutamento privilegiato per i soli docenti di prima fascia G.P.S. (ivi compresi gli elenchi aggiuntivi), precludendosi la possibilità di partecipare a quanti (inclusi in seconda fascia G.P.S.), hanno svolto - alla pari dei colleghi di prima fascia - mansioni di identica qualità, ledendosi, con ciò, quel legittimo affidamento a non veder impedito l'accesso ad un reclutamento "semplificato", forgiato sull'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (normativa che non pone distinzione alcuna tra prima e seconda fascia G.P.S.), in ossequio al buon andamento e all'imparzialità della Pubblica Amministrazione e in attuazione del principio meritocratico.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

NECESSITA' DI NON PERDERE L'ANNUALITA' DI FORMAZIONE E PROVA FUNZIONALE ALL'IMMISSIONE IN RUOLO - ECCEZIONALMENTE PREVISTA PER IL SOLO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - CON DECORRENZA GIURIDICA DAL

1° SETTEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ARTICOLO 59, COMMA 6, DECRETO LEGGE N. 73 DEL 2021.

Nel richiamare quanto esposto con il ricorso introduttivo, per quanto concerne il fumus boni iuris, **in relazione alla sussistenza del profilo di periculum in mora**, si rappresenta:

L'art. 59 Decreto Legge n. 73 2021 ha disposto, al comma IV, che “in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/22, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili ...sono assegnati, con contratto a tempo determinato, ai soggetti iscritti nelle.... graduatorie provinciali per le supplenze o negli appositi elenchi aggiuntivi....”

Nel corso del contratto a tempo determinato, i candidati svolgeranno il percorso annuale di formazione iniziale e prova, seguito da una prova disciplinare, alla quale accederanno gli aspiranti valutati positivamente.

In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente sarà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo (con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio), nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

Alla luce di tanto, solo una pronuncia cautelare, finalizzata a consentire la partecipazione al reclutamento straordinario in esame, potrà consentire, agli istanti, di avviare l'iter di formazione e prova che precede l'immissione in ruolo, “in tempo utile e nella vigenza dell'anno scolastico 2021/22”.

La necessità di conseguire un esito giudiziario favorevole cautelare deriva dalla seguente circostanza:

Al fine di completare l'anno di prova, funzionale all'immissione in ruolo (ex D.M. n. 242 del 30 luglio 2021), occorre avere svolto almeno 180 giorni di servizio, nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno 120 prestati per le attività didattiche. Tanto è previsto dal decreto ministeriale recante n. 850 del 2015, all'articolo 3 comma 1 (allegato 7).

Orbene, in assenza di un ordine giudiziario cautelativo, che autorizzi, da subito, l'accesso al reclutamento straordinario (ex D.M. 242 del 30 luglio 2021), non sarà possibile attivare il "percorso didattico formativo di almeno 180 giorni, volto alla formazione e prova", che dovrà necessariamente terminare entro la conclusione delle attività didattiche (30 giugno 2022).

L'eventuale accoglimento, laddove scaturisse "da sentenza di merito", non potrebbe che definirsi al di là dei "tempi tecnici" - giorni 180 compresi tra dicembre 2021 e giugno 2022 (nella vigenza, dunque, dell'annualità scolastica 2021/22) - necessari per il completamento del percorso formativo (c.d. anno di formazione e prova) e per il correlato consolidamento della posizione, ai fini della stipula del contratto a tempo indeterminato, perdendosi irrimediabilmente l'opportunità dell'immissione in ruolo semplificata, prevista per il solo anno scolastico 2021/22.

Per quanto sopra esposto, si conclude affinché l'Autorevole Giudicante, respinta ogni contraria istanza, previo annullamento "con sospensiva" dei provvedimenti impugnati nei suindicati termini, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso e previa valutazione in merito alla trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale:

Voglia, in via cautelare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere attinti - ai fini della partecipazione al reclutamento straordinario (ex D.M. 242 del 30 luglio 2021) - dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S. posti comuni o di sostegno), nelle quali risultano inseriti in virtù dei titoli/servizi posseduti e con specifico riferimento agli insegnamenti interessati;

Voglia conseguentemente condannare, l'Amministrazione resistente, a rimodulare il reclutamento straordinario (ex D.M. 242 del 30 luglio 2021), ordinando, a beneficio degli istanti, che vengano posti in essere gli atti necessari per assicurare la partecipazione, con specifico riferimento agli insegnamenti interessati, al reclutamento straordinario 2021/22, ex D.M. 242 del 30 luglio 2021.

Con riserva di dedurre ulteriormente in corso di causa e di proporre, eventualmente, motivi aggiunti.

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente ricorso amministrativo è indeterminabile.

Si offre, in allegazione, la presente produzione documentale:

- 1) Decreto Ministero dell'Istruzione recante n. 242 del 30 luglio 2021, atto lesivo oggetto principale d'impugnativa;
- 2) Graduatorie per le supplenze (G.P.S. A.S. 2021/22), ivi compresi gli elenchi aggiuntivi, approvate dai singoli ambiti territoriali provinciali, che escludono gli istanti ai fini della partecipazione al "reclutamento straordinario", ex D.M. 242 del 30 luglio 2021;

- 3) Estratto Decreto Sostegni Bis (Decreto Legge 73/2021, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, art. 59 commi 4 e 5), atto normativo in riferimento al quale si solleva questione di legittimità costituzionale;
- 4) Domanda di partecipazione al nuovo reclutamento straordinario (ex D.M. 242/21);
- 5) Legge 3 Maggio 1999, n. 124 (Disposizioni in materia di Personale Scolastico), estratto Articolo 4, comma 6 Bis;
- 6) Scheda in autocertificazione, illustrativa della condizione soggettiva di parte ricorrente;
- 7) Decreto Ministeriale recante n. 850 del 2015, regolante l'annualità di formazione di prova.

Salvis iuribus

Castellammare di Stabia, li 28 settembre 2021

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Gianluca Fucillo

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD, si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale da cui è stata estratta.

Castellammare di Stabia, li 28 settembre 2021

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Gianluca Fucillo